

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ SULLE STRADE DI COMPETENZA ANAS S.P.A.

- VERS. 3.0 -

| | |
|--|----|
| CAPO I PRINCIPI GENERALI | 3 |
| Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione | 3 |
| Art.2 Definizioni | 4 |
| Art. 3 Poteri e compiti di Anas ed obblighi del titolare dell'autorizzazione | 6 |
| Art. 4 Infrazioni e procedimenti sanzionatori. | 8 |
| CAPO II ATTI AUTORIZZATIVI | 9 |
| Art. 5 Istanza di autorizzazione | 9 |
| Art. 6 Istanza di rinnovo | 11 |
| Art. 7 Nulla osta | 12 |
| Art. 8 Istanza di variazione del messaggio pubblicitario | 14 |
| Art. 9 Istanza di variazione delle dimensioni dell'impianto pubblicitario | 15 |
| CAPO III DISCIPLINA ECONOMICA | 16 |
| Art. 10 Canoni | 16 |
| Art. 11 Oneri di istruttoria e di sopralluogo | 16 |
| Art. 12 Mancato o ritardato pagamento dei canoni | 17 |
| Art. 13 Rimozione coattiva degli impianti | 17 |
| CAPO IV PRESCRIZIONI E NORME FINALI | 18 |
| Art. 14 Distanze e divieti | 18 |
| Art. 15 Individuazione dei mezzi pubblicitari | 19 |
| Art. 16 Entrata in vigore e norme transitorie | 23 |
| Art. 17 Elenco allegati | 24 |

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- VISTI gli artt. 49 (Manifesti e cartelli pubblicitari), 153 (Cartelli pubblicitari) e 162 (Violazioni in materia di affissione) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
- VISTI gli artt. 1 - 3 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 495;
- VISTA la Circolare Anas n° 24898 in data 23.02.2012 avente ad oggetto "PUBBLICITÀ STRADALE - Monitoraggio, verifica e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi.;"
- VISTA la Circolare Anas n° 132516 in data 04.10.2012 avente ad oggetto "PUBBLICITÀ STRADALE - Installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei Centri Abitati";
- VISTA la Circolare Anas n° 257046 del 16/05/2018 avente ad oggetto "ACCORDI DI RATEIZZAZIONE"

DISPONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento, nel perseguire il fine prioritario della salvaguardia della sicurezza nell'ambito della circolazione stradale, intende assicurare uniformità interpretativa ed applicativa del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, nonché degli artt. 49, 153 e 162 del D.Lgs. n. 41/2004 s.m.i. ed in genere della disciplina che regola la materia, da parte

delle strutture territoriali di Anas S.p.A. (di seguito Anas) anche nell'ambito della valutazione di discrezionalità riservata all'Ente proprietario della strada.

Lo stesso si prefigge altresì l'obiettivo di individuare, alla luce dei principi generali enunciati dalla Legge n. 241/1990 s.m.i., procedimenti tesi alla semplificazione amministrativa, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, anche al fine di favorire, per le tratte soggette a vincoli e compatibilmente con gli stessi, la più ampia partecipazione degli operatori del settore pubblicitario.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il previgente "Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade di competenza ANAS S.p.A." del 16/11/2011 e sarà applicato uniformemente ed obbligatoriamente dalla Direzione Generale, da tutti i Coordinamenti Territoriali e da tutte le rispettive Aree Compartimentali.

Art.2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- a) **mezzi pubblicitari**: si rinvia alle definizioni di cui all'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e s.m.i. - di seguito "Regolamento CdS");
- b) **nulla osta**: atto amministrativo con cui Anas, nel caso in cui il mezzo pubblicitario venga installato lungo una strada di altro soggetto gestore ma in vista di viabilità statale di interesse nazionale, attesta l'inesistenza di impedimenti al rilascio dell'autorizzazione da parte del suddetto soggetto gestore, verificando che venga garantita la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione sulla strada di sua competenza, senza limitare le posizioni già presenti;
- c) **nulla osta tecnico**: atto amministrativo con cui Anas, nel caso in cui sia l'Ente proprietario della strada, attesta l'inesistenza di impedimenti al rilascio dell'autorizzazione da parte

dell'Amministrazione Comunale competente per territorio, all'interno dei centri abitati delimitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, verificando esclusivamente che venga garantita la tutela del patrimonio stradale;

- d) **curva**: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecati, tali da determinare condizioni di limitata visibilità;
- e) **ostacolo fisso**: qualsiasi ostacolo che provoca un impatto violento al conducente (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi ostacoli fissi gli alberi, muri e costruzioni fisse in qualsiasi materiale);

Con riferimento alle barriere stradali di sicurezza, il posizionamento di cartelli, o di altri mezzi pubblicitari, è ammesso a condizione che il sostegno sia ubicato ad una distanza non inferiore al modulo elastico di deformazione delle stesse e comunque ad una distanza minima non inferiore a metri 1,00 dal ciglio interno della barriera stessa; in ogni caso il bordo del cartello, sul lato strada, non deve superare il ciglio interno della barriera stradale di sicurezza.

- f) **posizione**: ubicazione idonea – ai sensi ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) ed dal D.P.R. n. 495/1992 s.m.i. (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) – alla collocazione di mezzi pubblicitari. La stessa è definita dal numero e denominazione della strada statale, dalla progressiva chilometrica, dal lato della strada, dalla località, Comune e Provincia e dalle coordinate geografiche riferite alla proiezione orizzontale del mezzo pubblicitario sul ciglio esterno della banchina in destra (limite dell'arginello stradale).
- g) **Codice della Strada** o anche **Codice**: Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- h) **Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada** o anche **Regolamento**: Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.

Art. 3 Poteri e compiti di Anas ed obblighi del titolare dell'autorizzazione

Rientra fra i poteri e compiti di Anas:

1. autorizzare l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade di propria competenza secondo le modalità di cui al successivo articolo 5; si precisa che la valutazione di Anas non si estende al contenuto del messaggio pubblicitario, se non al fine di impedire pubblicità confliggente con le norme di guida e comportamento del Codice della Strada e nel rispetto del Codice Etico dell'Anas;
2. rilasciare i nulla osta, così come definiti dall'art. 2 lett. b) e c) del presente Regolamento, secondo le modalità previste dal successivo articolo 7 per i mezzi pubblicitari che si trovino in vista di tratti stradali di propria competenza ovvero all'interno di centri abitati delimitati;
3. vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, oltreché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi e sui termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate;
4. segnalare, contestare e verbalizzare nelle modalità prescritte dalla legge qualsivoglia violazione delle disposizioni contenute nel Codice e nei relativi articoli del Regolamento, ovvero delle prescrizioni presenti nelle autorizzazioni rilasciate, esclusi i tratti delimitati e/o traverse interne;
5. provvedere, nelle more dell'attuazione delle procedure volte alla rimozione degli impianti installati in assenza di autorizzazione, all'apposizione sugli stessi, mediante mezzi idonei, di apposita dicitura che indichi l'irregolarità dell'installazione e la sua prossima rimozione coattiva;
6. procedere, nell'ambito della propria potestà programmatica e fatto salvo quanto previsto al successivo numero 7, ad individuare autonomamente le posizioni idonee all'installazione di impianti pubblicitari come descritte dal precedente articolo 2 lett. f);

7. effettuare modifiche alle posizioni in relazione ad esigenze connesse all'installazione di nuova segnaletica verticale, apertura di nuove intersezioni ovvero altri elementi di natura tecnica che comportino variazioni dello stato dei luoghi;
8. provvedere, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della salvaguardia del decoro delle infrastrutture viarie di competenza, alla prevenzione ed alla repressione nelle modalità prescritte dalla legge di qualsivoglia forma di illiceità connessa all'installazione di mezzi pubblicitari, esercitando tutti i poteri riservati all'Ente Proprietario della strada;
9. mantenere un registro dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art. 53 co. 9 del Regolamento, nonché redigere il catasto stradale nel quale saranno riportate, tra l'altro, le posizioni dei mezzi pubblicitari nonché dei Nulla Osta Tecnici così come definiti dal precedente articolo 2) lett. c);
10. redigere ogni tre anni, ai sensi dell'art. 53 co. 10 del Regolamento, ove richiesto dal Ministero per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, un rapporto per l'aggiornamento della densità pubblicitaria ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio Nazionale per le Strade con esclusione dei mezzi pubblicitari a carattere temporaneo;
11. mantenere un registro anche informatico di tutte le autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una descrizione del mezzo pubblicitario autorizzato. Le posizioni autorizzate dei singoli mezzi pubblicitari dovranno altresì risultare nel catasto strade aggiornato da Anas di cui al precedente n. 9.

Anas si riserva altresì la facoltà, in occasione di eventi di particolare interesse nazionale ed internazionale, di assentire la concessione a terzi di terreni, fabbricati di sua proprietà ovvero altre pertinenze, da destinare al posizionamento di mezzi pubblicitari a carattere temporaneo.

Sono a carico del titolare dell'autorizzazione i seguenti obblighi:

- A. verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno e fondazione;
- B. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- C. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite da Anas al momento del rilascio dell'autorizzazione o successivamente per intervenute motivate esigenze;
- D. procedere alla rimozione a propria cura e spese dei manufatti nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte di Anas, ivi compresa la ricollocazione del manufatto in caso di determinazione di nuove posizioni per mutamento dell'originaria situazione infrastrutturale e di viabilità;
- E. mantenere in buono stato di conservazione le targhette identificative ed eventualmente gli altri dispositivi di tipo elettronico idonei all'identificazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 4 Infrazioni e procedimenti sanzionatori.

Anas, mediante il proprio personale abilitato a espletare servizi di polizia stradale, cura, sulla rete viaria in gestione, l'accertamento e la conseguente verbalizzazione di violazioni a disposizioni del Codice della Strada in materia di pubblicità stradale, nel rispetto delle norme di cui al Titolo VI del Codice stesso oltre che dei principi generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Anas provvede altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1 D.P.R. 495/1992, a svolgere le successive fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio, conformandosi alle direttive e alle circolari emanate dal competente Ministero dell'Interno.

Nel caso di violazioni in materia di pubblicità stradale accertate, sulla rete Anas, da altri organi locali o nazionali di polizia stradale, Anas fornisce agli stessi ogni supporto e ogni utile elemento conoscitivo, anche con riferimento ai procedimenti autorizzatori in essere.

CAPO II

ATTI AUTORIZZATIVI

Art. 5 Istanza di autorizzazione

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade, indipendentemente dal tipo e dalle dimensioni degli stessi, non è consentita in assenza della preventiva autorizzazione, rilasciata in bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge dalla struttura organizzativa Anas territorialmente competente, che provvede entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'istanza a concedere o negare l'autorizzazione. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato. Resta fermo quanto previsto all'art. 3, comma 1, punto 1.

In ogni caso, rispetto al termine di cui al comma precedente, l'eventuale silenzio di Anas non riveste valore di "silenzio assenso".

L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di due anni oltre la frazione dell'anno solare in corso dalla data del rilascio della stessa ed è rinnovabile, dietro presentazione di apposita istanza, per periodi triennali.

Anas, nell'esercizio dei poteri spettanti all'Ente proprietario della strada, può motivatamente revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Nella domanda in bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge, da presentare alla struttura organizzativa Anas competente per territorio, l'interessato dovrà indicare:

- a. estremi anagrafici del richiedente o dei richiedenti e documento/i d'identità in corso di validità. In caso di più richiedenti l'emissione dei documenti fiscali sarà trasmessa al richiedente indicato nella domanda presentata alla struttura organizzativa Anas competente per territorio;
- b. domicilio fiscale di tutti i richiedenti;

- c. codice fiscale o partita IVA di tutti i richiedenti;
- d. contenuto della richiesta, con particolare riferimento alla tipologia ed alle dimensioni dell'impianto oggetto di domanda;
- e. numero, denominazione, progressiva chilometrica e lato della strada in cui si intende collocare il mezzo pubblicitario oggetto di richiesta di autorizzazione;
- f. località, comune e provincia;
- g. dichiarazione sostitutiva circa la stabilità del manufatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Eccettuate le ipotesi in cui Anas si sia avvalsa del potere di cui al precedente art. 3 n. 6, l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione sottoscritta dal richiedente:

- 1. planimetria d'insieme in scala 1:500 o 1:1000 estesa, oltre che a tutta la superficie occupata dal mezzo pubblicitario, anche ad un tratto di strada di almeno 500 metri comprendente in asse il mezzo pubblicitario di cui trattasi e riportante l'indicazione di fabbricati, intersezioni, accessi, segnaletica verticale, raggi e punti di tangenza delle eventuali curve stradali planimetriche, alberature e manufatti stradali esistenti;
- 2. planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 del mezzo pubblicitario limitatamente all'ubicazione dello stesso rispetto al corpo stradale;
- 3. sezione trasversale della strada in scala 1:100 rilevata in corrispondenza del mezzo pubblicitario, comprendente l'intera sede della strada;
- 4. particolari costruttivi in scala 1:50 o 1:20 del mezzo pubblicitario comprensivi delle relative fondazioni;
- 5. relazione tecnica dettagliata del progettato mezzo pubblicitario;

6. bozzetto a colori del messaggio pubblicitario in triplice copia;
7. una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.
8. Dichiarazione di "presa visione" del presente Regolamento.

Per i mezzi pubblicitari, unitariamente considerati, da installare su terreni di proprietà di soggetti terzi, l'istanza di autorizzazione, in bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge, dovrà essere corredata anche da una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente attesti di avere la disponibilità dei luoghi.

Art. 6 Istanza di rinnovo

Ai fini del rinnovo triennale delle autorizzazioni, l'interessato dovrà presentare alla struttura organizzativa Anas competente per territorio apposita istanza in bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge, entro e non oltre il giorno 15 novembre dell'anno di scadenza dell'autorizzazione da rinnovare, pena la sua automatica decadenza, alla scadenza dell'Autorizzazione rilasciata. Le eventuali autorizzazioni al rinnovo saranno rilasciate con le medesime modalità di ricezione delle istanze.

Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 punto 15) del D.P.R. n. 642/1972 le istanze di rinnovo potranno essere presentate su un medesimo documento con l'indicazione delle singole autorizzazioni da rinnovare afferenti ogni singolo mezzo pubblicitario.

La struttura organizzativa Anas competente per territorio provvede entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'istanza a completare l'istruttoria e a comunicare:

1. il rilascio dell'autorizzazione ovvero il motivato diniego;
2. eventuale necessità di procedere ad un supplemento di istruttoria con fissazione di nuovo termine per la conclusione del procedimento.

In ogni caso, rispetto al termine di cui al comma precedente, l'eventuale silenzio di Anas non riveste valore di "silenzio assenso".

Il mantenimento dei mezzi pubblicitari, limitatamente a quelli per i quali non siano intervenute variazioni rispetto all'autorizzazione originaria, è consentito fino al riscontro all'istanza di rinnovo. Per tale periodo è comunque dovuto il canone di cui al successivo articolo 10.

Art. 7 Nulla osta

I nulla osta così come rispettivamente descritti dall'articolo 2 lett. b) e c) del presente Regolamento vengono rilasciati in sede di prima installazione ed a tempo indeterminato, sempre che non intervengano successive modifiche dello stato dei luoghi.

La relativa richiesta dovrà di norma pervenire da parte dell'Amministrazione competente al rilascio della relativa autorizzazione. Al fine di accelerare l'iter amministrativo è consentito che detta richiesta pervenga, in bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge, da parte della ditta interessata.

A corredo dell'istanza l'interessato dovrà indicare:

A. Per il nulla osta:

- A.1. numero, denominazione, progressiva chilometrica o numero civico e lato della strada non di competenza Anas lungo la quale si intende collocare il mezzo pubblicitario oggetto di richiesta di autorizzazione;
- A.2. Ente proprietario della strada di cui al punto precedente, competente al rilascio dell'autorizzazione;
- A.3. località, comune e provincia;

- A.4. numero, denominazione, progressiva chilometrica e lato della strada Anas dalla quale l'impianto risulta visibile;
 - A.5. tipologia del mezzo pubblicitario;
 - A.6. superficie di ogni faccia del mezzo pubblicitario;
 - A.7. se trattasi di mezzo pubblicitario monofacciale o bifacciale;
 - A.8. colore delle lettere e del fondo.
- B. Per il nulla osta tecnico:
- B.1. denominazione del Centro Abitato (Traversa Interna delimitata);
 - B.2. numero, denominazione, progressiva chilometrica e lato della strada di competenza Anas in cui si intende collocare il mezzo pubblicitario oggetto di richiesta di autorizzazione;
 - B.3. località, comune e provincia;
 - B.4. tipologia del mezzo pubblicitario;
 - B.5. altezza dall'intradosso del mezzo pubblicitario al piano viabile;
 - B.6. superficie di ogni faccia del mezzo pubblicitario;
 - B.7. se trattasi di mezzo pubblicitario monofacciale o bifacciale;

Art. 8 Istanza di variazione del messaggio pubblicitario

L'istanza di variazione del messaggio pubblicitario, in bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge, dovrà essere avanzata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 8 del Regolamento alla struttura organizzativa Anas competente per territorio corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- 2) bozzetto, in triplice copia del nuovo messaggio pubblicitario;
- 3) marca da bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge da apporre sul bozzetto.

La struttura organizzativa Anas competente per territorio provvede entro i quindici giorni successivi alla ricezione dell'istanza a concedere o negare l'autorizzazione. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato. Decorso detto termine, l'istanza si intenderà tacitamente accolta.

L'eventuale emissione postergata della fattura da parte di Anas non costituisce la sospensione dei termini di cui al comma precedente per la formazione del silenzio assenso, né ha effetti interruttivi del decorso degli stessi.

In ogni caso, la variazione del messaggio pubblicitario non potrà avere luogo prima che sia intervenuto il provvedimento di accoglimento dell'istanza, ovvero prima che sia decorso il termine per il suo accoglimento tacito.

L'istanza di cui ai commi precedenti non potrà in ogni caso essere avanzata se non siano decorsi almeno tre mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione originaria.

Art. 9 Istanza di variazione delle dimensioni dell'impianto pubblicitario

Per le autorizzazioni triennali in essere è consentito avanzare alla struttura organizzativa Anas competente per territorio apposita istanza, in bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla variazione delle dimensioni del mezzo pubblicitario entro il 31 ottobre, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, corredata della seguente documentazione:

1. copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
2. marca da bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge;
3. relazione sulle modifiche da effettuare;
4. foto che illustri l'installazione del nuovo mezzo pubblicitario.

La struttura organizzativa Anas competente per territorio richiederà il rimborso delle spese di istruttoria e di sopralluogo secondo quanto previsto e disciplinato dal successivo art.11. Il sopralluogo tuttavia potrà non essere effettuato, e quindi non addebitato, qualora le variazioni delle dimensioni siano in diminuzione e ricadano all'interno del perimetro del mezzo pubblicitario già autorizzato.

Anche per i mezzi pubblicitari situati all'interno della delimitazione del centro abitato deve essere richiesto all'Anas il nulla osta alla variazione delle dimensioni, secondo le modalità ed i termini sopra previsti. La struttura organizzativa Anas competente per territorio provvede entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'istanza a concedere o negare l'autorizzazione. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

In ogni caso, rispetto al termine di cui al comma precedente, l'eventuale silenzio di Anas non riveste valore di "silenzio assenso".

CAPO III

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 10 Canoni

Il rilascio degli atti autorizzativi di cui al Capo precedente, fatta eccezione per i nulla osta di cui all'articolo 7, così come l'installazione ed il mantenimento degli impianti, sono soggetti alla corresponsione di un canone annuale, calcolato sulla base delle tariffe applicate da Anas, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio delle Inserzioni - Parte Seconda e consultabili sul Sito Istituzionale di Anas. Detto canone sarà adeguato a decorrere dal secondo anno, in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT registrata nel corso dei due anni precedenti.

Al rilascio dell'autorizzazione, la struttura organizzativa Anas competente per territorio emetterà la fattura relativa alle somme dovute a copertura del periodo residuo dell'anno di riferimento. Per il successivo biennio, Anas con cadenza annuale emetterà la fattura con termine di pagamento fissato in sessanta (60) giorni.

Il canone è dovuto anche in caso di mancata installazione del mezzo pubblicitario per causa imputabile al richiedente.

Art. 11 Oneri di istruttoria e di sopralluogo

Ai sensi dell'articolo 405 comma 2 del Regolamento gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza di Anas necessarie all'ottenimento del rilascio degli atti autorizzativi di cui al Capo II, sono dovuti dagli interessati nella misura indicata dalla relativa tabella pubblicata sul sito istituzionale di Anas stessa.

Mentre gli importi per i diritti connessi all'attività istruttoria di carattere tecnico - amministrativo sono sempre dovuti, gli importi per i diritti connessi alle attività di sopralluogo sono dovuti limitatamente alle seguenti ipotesi:

- a. istanza di rilascio della prima autorizzazione;

- b. istanza di variazione delle dimensioni dell'impianto pubblicitario;
- c. istanza di rilascio dei Nulla Osta così come definiti dal precedente articolo 2 lett. b) e c)

Anas provvederà all'emissione della relativa fattura con scadenza 30 giorni.

Art. 12 Mancato o ritardato pagamento dei canoni

Il mancato pagamento dei canoni entro i termini di cui al precedente articolo 10 determinerà l'attivazione delle procedure di recupero del credito di cui ai due successivi commi, oltre a quanto previsto dal presente articolo e dal successivo articolo 13.

In particolare, nelle ipotesi di cui al comma precedente, Anas provvederà alla diffida e contestuale costituzione in mora del soggetto inadempiente, accordando allo stesso un termine di trenta giorni per regolarizzare la propria posizione contabile o esporre in forma scritta eventuali osservazioni.

Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, ovvero nell'ipotesi in cui le osservazioni esposte dall'interessato non risultino meritevoli di positiva valutazione, Anas procederà senza indugio ad attivare tutte le procedure di legge necessarie al recupero delle somme non corrisposte nei termini, con addebito delle relative spese a carico del soggetto inadempiente.

Resta comunque impregiudicata l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni previste dalla Circolare Anas n.257046 del 16/05/2018 in materia di Accordi di rateizzazione.

Art. 13 Rimozione coattiva degli impianti

Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo precedente, Anas provvederà senza indugio, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i., a dare al soggetto inadempiente comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni assentite per i mezzi pubblicitari cui si riferisce la mancata corresponsione del canone, nonché, ove non vi provveda il soggetto inadempiente, a

procedere alla loro rimozione nei modi di legge, ponendo gli oneri di rimozione e custodia dei mezzi pubblicitari stessi a carico dell'interessato.

E' facoltà di Anas precludere ai i soggetti di cui al comma precedente la possibilità di ottenere nuove autorizzazioni ovvero rinnovi su tutta la rete stradale di competenza.

CAPO IV

PRESCRIZIONI E NORME FINALI

Art. 14 Distanze e divieti

Le distanze previste dall'art. 51 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada si applicano per singole direttrici di marcia. Tali distanze dovranno essere rispettate nella collocazione dei mezzi pubblicitari unicamente avendo riguardo al lato destro della carreggiata, secondo il senso di percorrenza.

E' in ogni caso vietata l'installazione di mezzi pubblicitari che interferiscono con i dispositivi di sicurezza e di protezione installati su strada, impedendone di fatto il relativo corretto funzionamento (ad esempio dispositivi di ritenuta).

Ai fini del calcolo delle distanze dalle curve così come definite al precedente articolo 2, lettera d), assume rilievo assorbente, secondo l'interpretazione resa nel 2005 (prot. 2925) dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, la condizione dell'esistenza della limitata visibilità, che caratterizza ordinariamente il lato interno della curva stradale. Il divieto di installazione previsto dal comma 3, lettera c), dell'art. 51 del Regolamento C.d.S. viene applicato da Anas in conformità al precedente periodo.

In assenza di norme legislative o regolamentari che fissino un preciso limite di raggio di curvatura verticale oltre i quali i dossi possono considerarsi pericolosi, il segnale "DOSSO" viene apposto da Anas, in ottemperanza all'indicazione impartita nel 2003 (prot. 1713) dal Ministero delle Infrastrutture e della

mobilità sostenibili, avendo esclusivo riguardo al parametro della visibilità. Ove detto parametro risulti soddisfatto, la semplice variazione dell'andamento altimetrico della strada, non segnalata, esula dal divieto di installazione previsto dal comma 3, lettera e), dell'art. 51 del Regolamento.

Art. 15 Individuazione dei mezzi pubblicitari

Di seguito si individuano i mezzi pubblicitari:

1. **"Insegna di esercizio"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, nonché dei prodotti e dei servizi offerti in base a regolari contratti commerciali, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dove si svolge l'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Le insegne di esercizio che non sono poste parallelamente al senso di marcia ovvero che non sono collocate in aderenza ai fabbricati, devono rispettare le regole generali (superficie massima di 6 mq). Tuttavia, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività e sulla quale deve essere installata l'insegna di esercizio sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie della facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. Tali limiti e le superfici di riferimento si intendono per ogni attività a cui attiene l'insegna di esercizio.

Le insegne d'esercizio luminose non devono creare abbagliamento all'utenza stradale, non possono avere luce né intermittente né di intensità superiore a 150 candele per mq. "Qualora l'insegna di esercizio sia collocata su sostegni, la sua distanza dal ciglio esterno della banchina in destra (limite dell'arginello stradale) non dovrà risultare inferiore all'altezza fuori terra dell'intero impianto oltre ad un maggior franco di sicurezza pari a metri 1,00. Fanno eccezione le sole insegne di esercizio degli impianti distributori di carburanti."

Resta in capo ad Anas, in qualità di Ente proprietario, il compito di accertare se concretamente l'insegna di esercizio rispetti la sola funzione primaria a cui è deputata e non assolva invece una

funzione pubblicitaria e comunque di verificare l'idoneità dell'insegna medesima a non pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale.

2. **"Preinsegna"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola faccia o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno metallica, finalizzata alla indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri; ovvero in prossimità dell'ultima intersezione utile lungo l'unico itinerario per raggiungere la sede dell'attività, purché ad una distanza non superiore a 10 chilometri dalla sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di metri 1 x 0,20 e superiori di metri 1,50 x 0,30, così come previsto dall'art. 48, comma 3 del Regolamento CdS. È ammessa l'installazione di preinsegne ad una distanza minima dalle intersezioni stradali prevista dal vigente Regolamento CdS, nonché nel rispetto delle altre distanze previste dall'art. 51 del medesimo Regolamento CdS.
3. **"Sorgente luminosa"** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. Le sorgenti luminose devono essere proiettate verso l'interno della proprietà privata; non devono creare abbagliamento all'utenza stradale, non possono avere luce né intermittente né di intensità superiore a 150 candele per mq, e se installati su pali, dovranno rispettare la distanza dal confine stradale pari all'altezza fuori terra del sostegno stesso più il franco di sicurezza.
4. **"Cartello"** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

All'esterno dei centri abitati la dimensione massima consentita è di mq 6 per ciascuna delle due facce utili all'esposizione pubblicitaria.

5. **"Locandina"** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina come tale non deve avere una propria struttura di sostegno, ed avere una dimensione massima di cm 35x70, normalmente finalizzata alla promozione di manifestazioni, spettacoli od eventi culturali. (Al fine di fugare i dubbi sulla definizione di locandina il Ministero con nota 2566/00 del 10/07/2000 ha stabilito che la definizione richiamata dall'art. 47 del Regolamento con i suoi riferimenti ad elementi privi di rigidità tende ad escludere la presenza di struttura di sostegno demandando tale funzione ad altri elementi già presenti su strada o nelle immediate vicinanze della stessa, quali pali, alberi; etc.)
6. **"Manifesto"**: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, collocato su apposita superficie d'appoggio all'uopo predisposta per affissione mediante incollaggio o altro sistema. La collocazione di manifesti all'esterno dei centri abitati è consentita esclusivamente nelle aree di servizio e di parcheggio, su appositi supporti collocati almeno a 10 mt dal ciglio esterno della banchina in destra. La dimensione del manifesto è di 70X100, e suoi multipli, fino a raggiungimento delle superfici massime espositive consentite dal Codice (superficie massima di 6 mq).
7. **"Striscione"**: elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità mancante di superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, ubicato ad un'altezza non inferiore a mt 5.10 dal piano viabile, avente dimensione massima di mt 8 di larghezza per mt 1 di altezza. All'esterno dei centri abitati è consentito esclusivamente nel caso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.

8. "Stendardo": elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale privo di rigidità mancante di superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, di forma rettangolare o triangolare collocato in senso longitudinale su elementi già presenti su strada o nelle immediate vicinanze della stessa, quali pali, alberi; pali di illuminazione pubblica, ecc. , ad un'altezza minima di metri 3 dal punto più depresso del piano viabile. All'esterno dei centri abitati è consentito esclusivamente nel caso di manifestazioni regolarmente autorizzate dall'Ente competente o spettacoli di rilevante importanza, o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
9. "Segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. All'esterno dei centri abitati è consentito esclusivamente nel caso di manifestazioni sportive su strada regolarmente autorizzate dall'Ente competente limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
10. "Impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

In particolare, all'esterno dei centri abitati:

- o le paline di fermata autobus di linea dovranno avere una dimensione massima di mq 1,5 per ciascuna faccia; entrambe le facce saranno utilizzabili per messaggi pubblicitari, garantendo l'esposizione della metà della faccia lato marcia per il messaggio del pubblico servizio (numero e/o nome delle linee automobilistiche, orari, località, ecc.) posto, di norma, perpendicolarmente al senso di marcia;

- o per le pensiline in corrispondenza delle fermate autobus di linea, collocate parallelamente al senso di marcia su idonei marciapiedi rialzati, la pubblicità apposta sulla faccia che impedisce la visuale del veicolo in arrivo dovrà essere ubicata ad almeno metri 1 dal ciglio esterno della banchina stradale in destra, la superficie massima non dovrà superare i mq 3 per faccia e potranno essere utilizzate al massimo due facce;
 - o sulle transenne parapetonali la pubblicità non potrà avere una superficie superiore per ogni faccia utile a mq 0,70 per ogni metro lineare di struttura parapetonale fissa installata; la localizzazione lungo la strada delle transenne parapetonali è limitata alle zone individuate ad insindacabile giudizio dall'Ente proprietario o gestore della strada;
 - o i cestini potranno essere collocati esclusivamente all'interno delle aree di parcheggio e delle piazzole di sosta; la loro ubicazione dovrà essere prevista all'esterno delle aree pavimentate destinate al transito veicolare;
 - o le panchine potranno essere collocate esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,50;
 - o gli orologi o apparecchi di misurazione similari potranno essere collocati esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,50 e/o di piste ciclabili.
11. "Impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Non è ammessa la sua collocazione all'esterno dei centri abitati.

Art. 16 Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale INTERNET aziendale (www.stradeanas.it) ed abroga ogni altro Regolamento emesso da Anas in materia in data precedente .

Per i mezzi pubblicitari comunque assistiti da titoli autorizzatori anche rilasciati da altri Enti ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento, l'eventuale adeguamento seguirà i criteri di cui all'allegata metodologia di riordino.

Anas provvederà ad apportare le necessarie modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento qualora le stesse si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni legislative e/o regolamentari ovvero atti di indirizzo e/o direttive da parte del Ministero vigilante, fornendo un congruo tempo di applicazione per l'adeguamento su strada.

Art. 17 Elenco allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:

1. Estratto del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
2. Circolare ANAS n° 24898 in data 23.02.2012 avente ad oggetto "PUBBLICITÀ STRADALE - Monitoraggio, verifica e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi.;"
3. Circolare ANAS n° 132516 in data 04.10.2012 avente ad oggetto "PUBBLICITÀ STRADALE - Installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei Centri Abitati.;"
4. Circolare ANAS n° 257046 del 16/05/2018 avente ad oggetto "ACCORDI DI RATEIZZAZIONE";
5. Esempi grafici esplicativi.

L'Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Aldo Isi



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA'
SULLE STRADE DI COMPETENZA ANAS S.p.A.

ALLEGATI

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 , n. 285

Nuovo codice della strada.

Vigente al : 5-7-2023

TITOLO II

DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 23.

Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di

qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42](#).

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale.

((4-bis. E' vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicita' il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle liberta' individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di genere o alle abilita' fisiche e psichiche.

4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata per le pari opportunita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.

4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata e' immediatamente revocata)).

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale

7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (99) (107)

((7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi e' un'area verde, la cui manutenzione e' affidata a titolo gratuito a societa' private o ad altri enti, e' consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4)).

8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per regioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle

autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.417 a € 14.168 in via solidale con il soggetto pubblicizzato. (124) (133) (145) (150) (163)

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto (***dai commi 1, 4-bis e 7-bis***), l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto (***(; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine e' ridotto a cinque giorni e, nei casi piu' gravi, l'ente proprietario puo' disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario)***). Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.833 a € 19.332; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)

13-ter. PERIODO ABROGATO DAL [D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42](#). In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute

nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo' liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

13-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA [L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296](#).

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha

disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (99)

La [L. 29 luglio 2010, n. 120](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al [comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992](#), come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (107)

Il [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#), ha disposto (con l'art. 11, comma 6-bis) che "Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del [codice della strada](#), di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, e' adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport".

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (150)

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 aprile - 10 maggio 2019, n. 113 (in G.U. 1^a s.s. 15/05/2019, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo [codice della strada](#)), nel testo sostituito dall'[art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#) (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista".

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 , n. 285

Nuovo codice della strada.

Vigente al : 5-7-2023

TITOLO II

DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 26.

Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformita' alle relative convenzioni; l'eventuale delega e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformita' alle relative convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e' di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario

della strada.

((3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 e' rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune)).

4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessita' e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada.

Art. 27.

Formalita' per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonche' la durata, che non potra' comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorita' competente puo' revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi e' fissata in relazione al previsto o comunque

stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze puo' essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualita' ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

9. L'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo puo' chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che e' tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione e' definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992 , n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Vigente al : 5-7-2023

§ 3. PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI

(Art. 23 Codice della Strada)

Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.)

(Definizione dei mezzi pubblicitari)

((1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivita' a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attivita' ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non puo' essere luminosa, ne' per luce propria, ne' per luce indiretta.

3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.))

Art. 48 (((Art. 23 Cod. Str.)
(Dimensioni)

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.))

Art. 49 (Art. 23 Cod. Str.)

(((Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari)))

1. I cartelli (**(, le insegne di esercizio)**) e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati **((nelle loro parti strutturali))** con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera e' regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.

((4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela e' adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimita' delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilita'.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.))

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 50 (Art. 23 Cod. Str.)
(Caratteristiche dei cartelli
e dei mezzi pubblicitari luminosi)

((1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.))

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ((farmacie,)) ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 51 (Art. 23 Cod. Str.)
(Ubicazione lungo le strade
e le fasce di pertinenza)

((1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;*
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;*
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;*
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;*
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;*

g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;

h) 250 m prima delle intersezioni;

i) 100 m dopo le intersezioni;

l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, e' ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne e' consentita l'installazione, e' comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

b) in corrispondenza delle intersezioni;

c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;

e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, e' vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso e' autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché, siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2,

ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali e' disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni e' ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e standardi e' ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi e' limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati e' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilita' inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilita' ammesso e' fissato dai regolamenti comunali.

12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, e' ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari e' rispettata una distanza minima di 100 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, e' subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.)

Art. 52 (Art. 23 Cod. Str.)

(Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli (**(, insegne di esercizio e altri)**) mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera **((l'8%))** delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e **((il 3%))** delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreche' gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. **((In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.))**

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (**(, entro i centri abitati,))** si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

((3. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m (Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato.))

((4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.))

Art. 53 (Art. 23 Cod. Str.)

(Autorizzazioni)

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli (**(, di insegne di esercizio))** e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, e' rilasciata:

a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;

b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;

c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono

essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

((3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare e' stato calcolato e realizzato e sara' posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilita'. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione e' sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio, da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove e' riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, puo' essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche piu' bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre mesi. Se la domanda e' relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.))

4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli (**(, di insegne di esercizio))**) o di mezzi pubblicitari ha validita' per un periodo di tre anni ed e' rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente (**(entro il trentuno ottobre))**) dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente

competente, il quale e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello ((, **dell'insegna di esercizio**)) o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli ((, **delle insegne di esercizio**)) e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densita' pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

Art. 54 (Art. 23 Cod. Str.)

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli ((, **delle insegne di esercizio**)) e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonche' di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 55 (Art. 23 Cod. Str.)

(Targhette di identificazione)

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovra' essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione

facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza. **((Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.))**
((2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.))

Art. 56 (Art. 23 Cod. Str.)
(Vigilanza)

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli **((, delle insegne di esercizio))** e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli **((, delle insegne di esercizio))** e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, **((comma 8))**, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro **((gli otto giorni successivi))** alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni

rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di **((otto giorni))** dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 57 (Art. 23 Cod. Str.)

(Pubblicita' sui veicoli)

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. ((17))

((3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 times35 cm e la pubblicita' non deve essere realizzata con messaggi variabili;

b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 times12 cm;

c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.))

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di

rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;

b) che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;

c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

AGGIORNAMENTO (17)

Il [D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422](#), come modificato dal [D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400](#), ha disposto (con l'art. 57, comma 2) che nel comma 2 del presente articolo, dopo le parole: "di linea" sono inserite le seguenti: "e non di linea", ad eccezione dei taxi.

Art. 58 (Art. 23 Cod. Str.)

(Adattamenti delle forme di pubblicita' esistenti all'entrata in vigore del codice)

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere (***adeguati entro tre anni***) dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata ((...)) (***(, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilita' di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa e' subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.)***)

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli

spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono piu' trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi gia' corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Art. 59 (Art. 23 Cod. Str.)

(Pubblicita' fonica)


((1. La pubblicita' fonica fuori dai centri abitati e' consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

2. La pubblicita' fonica entro i centri abitati e' consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicita' fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, e' autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

4. Per la pubblicita' elettorale si applicano le disposizioni dell'[articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130](#). La pubblicita' elettorale e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di piu' comuni, l'autorizzazione e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. In tutti i casi, la pubblicita' fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.))



Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P. IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461
Fax 06 4456224 - 06 4454956 - 06 4454948 - 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it

Condirezione Generale Tecnica

CDGT / DCECT / VDE / UGR

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA
DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO
VICE DIREZIONE ESERCIZIO - UNITÀ GESTIONE RETE
SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

Allegati : **VARI**

ANAS S.p.A



Prot. CDG-0024898-P del 23/02/2012

- Ai **Dirigenti Capi Compartimento della Viabilità ANAS**
LORO SEDI
 - Alla **Direzione Regionale ANAS per le Strade ed Autostrade in Sicilia**
PALERMO
 - Alla **Sezione Compartimentale di**
CATANIA
 - Ai **Dirigenti gli Uffici Speciali ANAS**
LORO SEDI
- e, per conoscenza*
- Ai **Sig.^{ri} CONDIRETTORI GENERALI**
S E D E
 - Ai **Sig.^{ri} DIRETTORI CENTRALI**
S E D E
 - Alla **SEGRETARIA DELL'AMMINISTRATORE UNICO**
S E D E
 - All' **UNITÀ INTERNAL AUDITING**
S E D E
 - AI **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA
E LA SICUREZZA NELLE INFRASTRUTTURE
Vile dell'Arte, 16
00144 ROMA RM
 - AI **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI
Via Nomentana, 2
00161 ROMA RM
 - AI **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Via Giuseppe CARACI, 36
00157 ROMA RM

CIRCOLARE N°: 24898 / 2012

Oggetto: **PUBBLICITÀ STRADALE.**
MONITORAGGIO, VERIFICA E RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI.

Classifica: **AG.341**

Protocollo di arrivo n° **CDG-0160277-A** del **02.12.2011**

SINCERT



GC / RM / MA



Con Circolare n° 7895 in data 28.11.2011, di cui si allega copia (allegato 1), la DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA E LA SICUREZZA NELLE INFRASTRUTTURE del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ha richiamato l'attenzione anche di questa Società sulla problematica relativa al fenomeno dell'abusivismo dei mezzi pubblicitari installati lungo ed in vista della viabilità di competenza, specificando la necessità di contrastare attivamente e tempestivamente detto fenomeno.

In detta Circolare viene anche richiamata la Direttiva Ministeriale 17 marzo 1998, n° 1381 che per pronta memoria si allega in copia (allegato 2).

Con lettere Circolari n° CDG-0099094-P del 09.07.2010 e n° CDG-0018794-P del 08.02.2011 (allegato 3) la DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO di questa CONDIREZIONE GENERALE TECNICA ha investito codeste strutture periferiche in merito alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi installati lungo ed in vista delle strade di competenza di questa Società (rete stradale di interesse nazionale).

Pur prendendo atto delle iniziative già avviate da parte di codesti Uffici periferici, si ritiene opportuno ribadire la necessità di una costante e puntuale attività di verifica del territorio in quanto, risultando brevi i tempi per l'installazione abusiva di un qualsiasi mezzo pubblicitario, il fenomeno risulta sempre in continuo stato di permanenza senza poter addivenire, allo stato attuale, ad una sua completa eliminazione.

Tanto premesso, si rinnova l'invito ad una costante e puntuale attività di controllo e contrasto del fenomeno dell'abusivismo nel settore pubblicitario che, peraltro, può costituire pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale.

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro ed adempimento.

**CONDIREZIONE GENERALE TECNICA
IL CONDIRETTORE GENERALE
Ing. Gavino CORATZA**

ELENCO ALLEGATI:

1. Circolare MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n° 7895 del 28.11.2011;
2. Direttiva Ministeriale n° 1381 del 17.03.1998;
3. Lettera Circolare ANAS n° CDG-0018794-P del 08.02.2011.



***ANAS - DIREZIONE GENERALE
CONDIREZIONE GENERALE TECNICA***

DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO

VICE DIREZIONE ESERCIZIO - UNITÀ GESTIONE RETE

SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

Oggetto: **PUBBLICITÀ STRADALE.**
MONITORAGGIO, VERIFICA E RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI.

AG.341

Allegato n° 1

Circolare MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n° 7895 del 28.11.2011.




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA E LA SICUREZZA NELLE INFRASTRUTTURE

M_INF-SICUR
D.G. Vigilanza e Sicurezza nelle
Infrastrutture
SICUR
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0007895-28/11/2011-USCITA

All'ANAS S.p.a
Via Monzambano 10
Roma



All'Ispettorato Vigilanza Concessionari
Autostradali (IVCA)
Via Po 19
00198 ROMA

ANAS S.p.A



Prot. CDG-0160277-A del 02/12/2011

Alle Società Concessionarie di Autostrade
LORO SEDI

e p.c. Al Dipartimento Infrastrutture, AA.GG. e
Personale
SEDE

Oggetto: Pubblicità sulle strade"- art. 23 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii

Come noto, l'**art.23** del D.Lgs 285/1992, di seguito denominato "**codice della strada**", regola l'uso della pubblicità attraverso cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse. In particolare il comma 4 prescrive che "**la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme**".

La norma è chiara e non ha bisogno di particolari interpretazioni, tuttavia sulle strade si nota la presenza di un gran numero di cartelli pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione prevista dall' art. 23 del codice della strada o posizionati in difformità alle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni. Ciò può costituire **grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale**, in quanto molto spesso tali cartelli si trovano in posizioni non ammissibili in base alle vigenti disposizioni del codice e del regolamento e, quindi, contrastanti con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale tutelate dalle stesse disposizioni.

Si richiamano, in quanto ancora attuali, le disposizioni contenute nella **direttiva n. 1381 del 17 marzo 1998 del Ministro dei lavori pubblici**. Con tale direttiva sono state impartite disposizioni a tutti gli enti proprietari o concessionari di strade, per procedere al censimento, sulle strade di propria competenza, dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari non autorizzati. Inoltre, la predetta direttiva ha richiamato le disposizioni previste dal codice della strada, non solo riguardo le sanzioni amministrative, ma anche in merito alla **sanzione accessoria del "ripristino dello stato dei luoghi"** da applicare secondo le procedure previste dallo stesso codice della strada.

La stessa direttiva attirava l'attenzione degli enti proprietari e degli organi di polizia stradale sulle **installazioni pubblicitarie "collocate in corrispondenza o in immediata prossimità delle intersezioni, oppure posizionate in modo da impedire o limitare la tempestiva visibilità e**

leggibilità della segnaletica stradale” che costituiscono **“immediato pericolo per la circolazione stradale e pertanto ricorrono le circostanze previste dal comma 6 dell’art. 211”** del codice della strada.

Si fa presente, inoltre, che negli ultimi anni più volte il legislatore è intervenuto sull’articolo 23 del “codice della strada” con modifiche ed integrazioni che hanno apportato un inasprimento delle sanzioni, ed hanno reso più efficace la **sanzione accessoria della rimozione dei cartelli o altri mezzi pubblicitari e del ripristino dello stato dei luoghi.**

Si citano, in particolare:

- **la legge 7 dicembre 1999, n. 472 che ha integrato il comma 7 ed ha introdotto il comma 13 bis nell’art. 23;**
- **il comma 13 bis è stato poi integrato, dapprima con la legge 1 agosto 2003, n. 214 che convertito in legge con modificazioni il DL 27 giugno 2003, n. 151 e poi da ultimo con la legge 29 luglio 2010, n. 120 (art.5, comma 2, lett.c);**
- **di recente l’articolo 36 (comma 10 bis) della legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del DL n.98/2011, ha sostituito il comma 12 dell’art. 23 del “codice della strada”, inasprendone le sanzioni.**

Per una più facile comprensione delle disposizioni, più volte modificate ed integrate, si riporta di seguito il testo del comma 11 e quelli coordinati dei commi 12, 13 e 13 bis dell’art. 23 del “codice della strada”.

Comma 11. *“Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398 a 1.596”*

Comma 12. *“Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato”¹*

Comma 13. *“Gli Enti proprietari per le strade di rispettiva competenza assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12 trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada”.*

Comma 13 bis *“In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’Ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al*

¹ Comma così sostituito dal comma 10 bis della legge di conversione 15/7/2011, n. 111.

presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.455 a 17.823,² nel caso in cui non sia possibile individuare le della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione³.

Il comma 7 dell'art. 23 regola la pubblicità "lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali".

Si riporta anche il testo del comma 7 dell'art. 23, anch'esso più volte modificato ed integrato:

Comma 7: *"E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali⁴ indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti⁵. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse⁶. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente⁷."*

Si richiamano anche le disposizioni contenute nel **Regolamento di esecuzione del codice della strada** (DPR 16 dicembre 1992, n. 495) ed in particolare quelle contenute nell'**articolo 56** che concerne l'obbligo della "vigilanza" da parte degli Enti proprietari o concessionari delle strade attraverso il proprio personale competente in materia di viabilità "sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato". L'azione di vigilanza è facilitata dalla disposizione contenuta nell'art. 55 del predetto Regolamento che prevede l'obbligo di una "targhetta metallica" su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato contenente tutti i dati utili per una rapida identificazione e controllo.

Sulle strade gestite direttamente dall'Anas tale attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni può essere effettuata utilizzando il personale abilitato al servizio di polizia stradale, ai sensi del comma 3 lett.a) dell'art. 12 del codice della strada; mentre sulle strade in concessione è auspicabile che vengano effettuati sopralluoghi congiunti con il personale appartenente alla Specialità Polizia stradale della Polizia di Stato in servizio presso i Centri Operativi Autostradali (COA).

² Comma aggiunto dall'art. 30 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472) e integrato con Legge 29 luglio 2010, n. 120 (art. 5, comma 2, lett.c) e dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2003, n. 214.

³ Periodo aggiunto con DL 151/2003 convertito in legge 214/2003.

⁴ La parola "segnali" sostituisce la precedente "cartelli" a seguito della modifica introdotta dall'art. 5, comma 2, lett.b) della legge 120/2010


⁵ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 30 della legge 472/1999

⁶ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett.b) della legge 120/2010

⁷ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 30 della legge 472/1999

Si invita l'Ispettorato Vigilanza Concessionari Autostradali (IVCA) a trasmettere la presente nota a tutte le Società Concessionarie autostradali.

Si confida in un'efficace e tempestiva azione di vigilanza e di accertamento delle violazioni da parte di tutti gli Enti e Società in indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Pasquale Craldini)



***ANAS - DIREZIONE GENERALE
CONDIREZIONE GENERALE TECNICA***

DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO

VICE DIREZIONE ESERCIZIO - UNITÀ GESTIONE RETE

SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

Oggetto: **PUBBLICITÀ STRADALE.**
MONITORAGGIO, VERIFICA E RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI.

AG.341

Allegato n° 2

DIRETTIVA MINISTERIALE n° 1381 del 17.03.1998.

DIRETTIVA 17 marzo 1998
(G.U. n.82 dell'8.3.98)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

17 MARZO 1998

Alla Direzione Generale
dell'ANAS - Ente Nazionale Strade
Via Monzambano, 10
00185 R O M A

Alle Amministrazioni
Regionali
LORO SEDI

Alle Amministrazioni
Provinciali
LORO SEDI

Alle Amministrazioni
Comunali
LORO SEDI

Alle Concessionarie
Autostradali
LORO SEDI

All'AISCAT
Via Sardegna, 40
R O M A

All'ANCI
R O M A

All'UPI
R O M A

Alle Prefetture
LORO SEDI

Alle Sezioni Circolazione
e Sicurezza Stradale
c/o le Amministrazioni
centrale e periferiche del

Ministero dei lavori pubblici
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno
Dir. Gen.le per l'Amministrazione generale
Ufficio Studi per l'Amm.ne gen.le e
per gli affari legislativi
R O M A

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Servizio di Polizia Stradale
R O M A

Al Ministero dei Trasporti
R O M A

Al Ministero delle Finanze
R O M A

Al Ministero dell'Ambiente
R O M A

Al Ministero dei Beni Culturali
ed Ambientali
R O M A

Al Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri
R O M A

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
R O M A

Pubblicità lungo le strade o in vista di esse - Art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Direttiva per il controllo della pubblicità abusiva..

La pubblicità stradale è disciplinata dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, che nel prosieguo sarà indicato con il termine Codice e dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, modificati dagli artt. da 37 a 49 del D.P.R. 16 settembre 1997, n. 610, che nel prosieguo sarà indicato con il termine Regolamento.

Le relative norme transitorie sono fissate dall'art. 234 del già citato D. Lgs. 285/92, modificato dall'art. 127 del D. Lgs. 360/93 e dall'art. 9 del Decreto Legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modifiche, in Legge 4 dicembre 1996, n. 611.

Il comma 10 dell'art. 23 del Codice dà al Ministro dei lavori pubblici la potestà di impartire, agli enti proprietari delle strade, direttive per l'applicazione delle disposizioni dello stesso art. 23 e delle norme di attuazione del Regolamento. Il Ministro dei lavori pubblici può altresì disporre il controllo dell'osservanza delle disposizioni a mezzo dei propri organi, in particolare del personale abilitato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), del Codice, ad espletare il servizio di polizia stradale.

Ciò premesso si richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni e gli enti in indirizzo sulla disposizione del comma 4 dell'art. 23 che subordina la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade al rilascio di una autorizzazione.

Detta autorizzazione è rilasciata, fuori dai centri abitati dall'ente proprietario della strada, ed entro i centri medesimi dal comune, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario, se la strada non è comunale.

Anche il precedente testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed in vigore fino al 31 dicembre 1992, assoggettava la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

Ciò nonostante, a tutt'oggi, viene denunciata dagli organi di informazione, dall'opinione pubblica, dalle associazioni di tutela dell'ambiente e del territorio e dagli stessi operatori del settore pubblicitario, la presenza di un numero rilevantissimo di cartelli pubblicitari collocati senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 23 del Codice e dalle previgenti disposizioni.

La presenza lungo e in vista delle strade di un così elevato numero di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non autorizzati, oltre a penalizzare, anche sotto il profilo economico, l'attività di coloro che nel rispetto delle norme richiedono le prescritte autorizzazioni, rappresenta una forma di evasione delle relative imposte con un rilevante minore introito per le finanze locali e costituisce un grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale.

Infatti una rilevante parte dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oggi collocati abusivamente si trovano in posizioni non ammissibili in base alle vigenti disposizioni del Codice e del Regolamento e quindi contrastanti con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale tutelate dalle stesse disposizioni.

Si rende pertanto necessario e con la presente direttiva si dispone che tutti gli enti proprietari di strade, e per le autostrade in concessione i concessionari, procedano al censimento, sulle strade di propria competenza, dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari non autorizzati ai sensi dell'art. 23 del Codice o delle previgenti disposizioni, predisponendo il rapporto sulla densità pubblicitaria previsto dall'art. 53, comma 10, del Regolamento.

Si rileva al riguardo che la dichiarazione presentata ai comuni ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, non sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del Codice e che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere ricompresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza titolo autorizzativo con una semplice denuncia di inizio attività.

Le suddette rilevazioni potranno essere effettuate in base al comma 10 dell'art.23 del Codice, anche dalle Sezioni circolazione e sicurezza stradale costituite presso le Amministrazioni centrali e periferiche di questo Ministero, avvalendosi del personale abilitato all'espletamento del servizio di polizia stradale, ed assumendo le opportune intese con gli enti proprietari delle strade che ricadono nel territorio di rispettiva competenza.

A tal fine gli enti proprietari delle strade sono tenuti a fornire alle suddette Sezioni, su richiesta delle stesse, tutti i dati relativi alle posizioni pubblicitarie autorizzate, rilevandoli dal registro delle autorizzazioni che gli enti proprietari delle strade sono tenuti a mantenere ai sensi dell'art.53, comma 9,

del Regolamento.

E' opportuno che le verifiche siano effettuate sull'intero tracciato di ciascuna strada presa in esame in modo da avere utili indicazioni sull'estensione e sulla densità del fenomeno.

Il comma 11 dell'art.23 del Codice prevede in caso di installazione di impianti pubblicitari non autorizzati, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.

A detta sanzione consegue, ai sensi del successivo comma 13, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi da applicare secondo la procedura prevista dall'art. 211 del Codice che richiede tempi lunghi e molteplici passaggi.

In attesa di una revisione normativa che renda più tempestivo ed efficace il ripristino dello stato dei luoghi, le Prefetture in indirizzo dovranno emanare, ai sensi dello stesso art.211, con ogni sollecitudine possibile l'ordine di adempimento dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e dovranno con pari sollecitudine esaminare gli eventuali ricorsi.

Fermo restando che tutte le installazioni pubblicitarie non autorizzate rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, quelle collocate in corrispondenza o in immediata prossimità delle intersezioni, nonché quelle che impediscono o limitano la tempestiva visibilità e leggibilità della segnaletica stradale, costituiscono immediato pericolo per la circolazione e ricorrono le circostanze previste dal comma 6 dell'art. 211, pertanto l'agente accertatore deve trasmettere immediatamente al Prefetto il verbale di contestazione. Il Prefetto può disporre l'intervento diretto dell'ente proprietario con recupero delle spese sostenute a mezzo di ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dallo stesso Prefetto.

In merito al termine di adeguamento fissato dall'art.234 del Codice alla data del 31 dicembre 1998 si precisa che lo stesso è applicabile unicamente alle installazioni pubblicitarie regolarmente autorizzate ai sensi della normativa antecedente al Codice e che non rispettano le nuove disposizioni introdotte dallo stesso Codice e dal Regolamento in relazione ai luoghi ove sono ammesse le installazioni ed alle distanze che le stesse devono rispettare.

Tutti i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati senza le prescritte autorizzazioni sono abusivi rispetto alle norme del Codice e sono immediatamente sanzionabili ai sensi dell'art. 23, commi 11 e 13, del Codice in quanto non rientrano nel regime transitorio stabilito dall'art.234.

In base a quanto previsto dall'art.58 del Regolamento, per le installazioni pubblicitarie già autorizzate prima dell'entrata in vigore del Codice e con scadenza antecedente al 31 dicembre 1998, l'adeguamento previsto dall'art. 234 del Codice deve realizzarsi all'atto del rinnovo dell'autorizzazione anche se antecedente al 31 dicembre 1998.

Infine, sempre in relazione all'adeguamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, il cui termine, come detto in precedenza, è fissato al 31 dicembre 1998, gli enti proprietari di strade sono invitati a sollecitare i titolari delle posizioni pubblicitarie con scadenza successiva al 31 dicembre 1998 e che necessitano di adeguamento a presentare una richiesta in tal senso fissando un termine non successivo al 30 giugno 1998.

Gli stessi enti proprietari, nel caso in cui le richieste di nuove posizioni non risultino compatibili tra loro o comunque non rispondenti alle disposizioni, dovranno predisporre entro il 31 ottobre 1998 un piano di adeguamento ed invitare contestualmente i soggetti interessati ad effettuare gli spostamenti previsti entro il 31 dicembre 1998.

Decorso tale termine i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non saranno stati ricollocati nelle posizioni assentite dall'ente proprietario della strada, su richiesta dei soggetti interessati, o nelle posizioni previste dal piano di adeguamento, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 23, commi 11

e 13, del Codice.

Si confida nella massima collaborazione possibile da parte dei Ministeri in indirizzo al fine di una completa diffusione ed attuazione della presente direttiva, tenuto anche conto della rilevanza che l'argomento trattato ha nell'ambito delle competenze dei suddetti Ministeri.

Si confida inoltre in una efficace e tempestiva azione di accertamento delle violazioni inerenti l'abusivismo pubblicitario da parte di tutti gli Organi di polizia stradale, d'intesa con gli Enti proprietari di strade e con i concessionari autostradali.

Parimenti le Sezioni circolazione e sicurezza stradale di questa Amm.ne sono tenute non solo all'azione di accertamento quali Organi di polizia stradale ma anche alla verifica degli adempimenti previsti con la presente direttiva a carico degli Enti proprietari di strade e dei concessionari autostradali.

La presente direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

**IL MINISTRO
PAOLO COSTA**



***ANAS - DIREZIONE GENERALE
CONDIREZIONE GENERALE TECNICA***

DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO

VICE DIREZIONE ESERCIZIO - UNITÀ GESTIONE RETE

SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

Oggetto: **PUBBLICITÀ STRADALE.**
MONITORAGGIO, VERIFICA E RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI.

AG.341

Allegato n° 3

Lettera Circolare ANAS n° CDG-0018794-P del 08.02.2011.



Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461
Fax 06 4456224 – 06 4454956 – 06 4454948 – 06 44700852

Condirezione Generale Tecnica

CDGT / DCECT

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA
DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO
VICE DIREZIONE ESERCIZIO – UNITÀ GESTIONE RETE
SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

Allegati: **VARI**

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0018794-P del 08/02/2011
5477439

- Ai **Dirigenti Capi Compartimento della Viabilità ANAS LORO SEDI**
 - Alla **Direzione Regionale ANAS per le Strade ed Autostrade in Sicilia PALERMO**
 - Alla **Sezione Compartimentale di CATANIA**
 - Ai **Dirigenti gli Uffici Speciali ANAS LORO SEDI**
- e, per conoscenza:
- Alla **CONDIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E COMMERCIALE UNITÀ COMMERCIALE SERVIZIO LICENZE, CONCESSIONI E TRASPORTI ECCEZIONALI S E D E**

Oggetto: **PUBBLICITÀ STRADALE.
MONITORAGGIO, VERIFICA E RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI.**

Classifica: **AG.341 / 2010**

Con lettera Circolare n° CDG-0099094-P del 09.07.2010 (allegato 1) questa DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO ha investito codeste strutture periferiche in merito alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi installati lungo ed in vista delle strade di competenza di questa Società (rete stradale di interesse nazionale).

In merito a quanto richiesto da questa Direzione soltanto il Compartimento di Trieste ha fornito una prima sommaria comunicazione sul monitoraggio effettuato.

Pertanto si chiede di conoscere, con tutta l'urgenza che il caso richiede, le eventuali problematiche riscontrate da codesti Uffici periferici in merito alle attività richieste, tali da non aver ad oggi procurato effetti positivi sulla problematica inerente l'abusivismo pubblicitario.

Ciò con particolare riferimento all'impegno del Governo assunto nella Seduta della IX Commissione (Trasporti) del 14 luglio 2010 (allegato 2), attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quindi per mezzo dell'ANAS, "... ad assumere tutte le opportune iniziative per evitare che la cartellonistica pubblicitaria possa recare pericolo per la sicurezza della circolazione ...".

CINCERT



GC



Inoltre, atteso che la Legge n° 120 del 29.07.2010 all'art. 5, comma 2, lettera c), che modifica l'art. 13, comma 13 bis del C.d.S., prevede che "... tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario ...", si invitano codesti Uffici periferici a voler comunicare eventuali problematiche intervenute con l'emanazione di detta modifica.

In particolare vorrà precisare se il personale dell'Area Tecnica Esercizio, abilitato all'espletamento del Servizio di Polizia Stradale, abbia riscontrato problemi per l'accesso a proprietà private sulle quali effettuare la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi da parte dei proprietari dei fondi o dei cartelli pubblicitari.

Si ricorda comunque che il vigente "REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE STATALI" (approvato con D.P.R. 11.12.1981, n° 1126 e pubblicato nella G.U. n° 93 del 05.04.1982) all'art. 8 (COMPITI DEL CAPO CANTONIERE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA) prevede: "... **f)** segnala ai superiori le opere eseguite da terzi nelle zone vincolate adiacenti alle strade, senza le prescritte autorizzazioni od in possibile difformità da vincoli esistenti, richiedendo a che esegue l'opera l'esibizione degli atti relativi; **g)** svolge i compiti tecnici ed amministrativi riguardanti concessioni e licenze affidatigli dagli uffici compartimentali; ...".

Qualora carenza di personale non consenta l'utilizzo della figura professionale del Capo Cantoniere addetto alla sorveglianza, a dette mansioni dovrà provvedere il rimanente personale preposto alla struttura dell'Area Esercizio, evitando inadempienze che potrebbero comportare pregiudizio nel corretto svolgimento delle mansioni di competenza di questa Società.

Si resta in attesa di urgente riscontro in merito.

IL VICE DIRETTORE ESERCIZIO
Ing. Roberto MASTRANGELO

Visto: IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Michele ADILETTA



Anas SpA Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
 Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461
 Fax 06 4456224 – 06 4454956 – 06 4454948 – 06 44700852

Condirezione Generale Tecnica

CDGT / DCECT

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA
 DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E
 COORDINAMENTO DEL TERRITORIO
 VICE DIREZIONE ESERCIZIO – UNITÀ GESTIONE RETE

Allegati : **1 SCHEDA**

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0099094-P del 09/07/2010
 4929142

- Ai **Dirigenti Capi Compartimento della Viabilità ANAS**
LORO SEDI
- Alla **Direzione Regionale ANAS per le Strade ed Autostrade in Sicilia**
PALERMO
- Alla **Sezione Compartimentale di**
CATANIA
- Ai **Dirigenti gli Uffici Speciali ANAS**
LORO SEDI

Oggetto: **PUBBLICITÀ STRADALE.**
MONITORAGGIO, VERIFICA E RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI.

Classifica: **AG.341 / 2010**

Al fine di contrastare in maniera efficace il dilagante fenomeno dell'abusivismo pubblicitario lungo la rete stradale gestita da ANAS vengono fornite le seguenti istruzioni.

Per mezzo pubblicitario abusivo si intende un qualsiasi mezzo pubblicitario, di cui all'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, installato lungo o in vista di una strada statale senza la preventiva autorizzazione alla collocazione rilasciata da ANAS ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice della Strada.

Si ricorda che rientra nell'ambito dei poteri dell'ente proprietario l'attività di vigilanza e controllo della pubblicità posizionata nelle aree vincolate adiacenti la sede stradale

Da qui la necessità di procedere ad una puntuale verifica dello stato delle installazioni.

Per consentire l'effettuazione delle operazioni di monitoraggio, l'Unità Service e Patrimonio compartimentale fornirà con ogni sollecitudine all'Area Tecnica Esercizio, un elenco aggiornato delle autorizzazioni pubblicitarie per ciascuna tratta stradale, con tutti gli elementi utili ad una puntuale identificazione di ciascun mezzo pubblicitario autorizzato.

Ne consegue che tutti i mezzi pubblicitari esistenti lungo la tratta stradale interessata dal monitoraggio non riportati nell'elenco predetto debbono considerarsi "abusivi".

SINCERT



RM



Per detti mezzi pubblicitari, prima di procedere alla loro rimozione, dovrà essere effettuata una puntuale verifica con gli atti presenti presso il Compartimento al fine di verificare il reale stato di abusivismo degli stessi (totale mancanza di autorizzazioni ANAS).

Si ricorda comunque che dette operazioni di monitoraggio, verifica e rimozione dovranno limitarsi ai **tratti stradali extraurbani**; pertanto lungo i tratti ricadenti all'interno dei Centri Abitati delimitati (TRAVERSE INTERNE) non dovrà essere effettuata alcuna verifica essendo l'autorizzazione di competenza dell'Amministrazione Comunale competente per territorio previo nulla osta tecnico rilasciato da ANAS.

Per quanto concerne le modalità di rimozione si rimanda a quanto contenuto nella Circolare ANAS n° 7/2007 del 13.03.2007 (RIMOZIONE PUBBLICITÀ ABUSIVA) emanata dalla CONDIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E COMMERCIALE – UNITÀ COMMERCIALE – SERVIZIO LICENZE E TRASPORTI ECCEZIONALI – SETTORE LICENZE, CONCESSIONI E PUBBLICITÀ.

Si ricorda che la dimensione massima dei mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati non deve risultare superiore a mq 6,00 per ogni faccia utile (Circolare ANAS n° 11/2007) ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada.

Al fine di agevolare le operazioni di verifica dei mezzi pubblicitari esistenti e per le operazioni di verifica di nuove posizioni in allegato si trasmette una scheda riepilogativa da utilizzare per ciascun mezzo pubblicitario.

Vorranno le SS.LL. attivare nel più breve tempo possibile le predette operazioni di monitoraggio, verifica e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, dando comunicazione a questa Sede dell'inizio delle attività e della loro calendarizzazione.

Sarà cura di questa Direzione Centrale predisporre visite periodiche ispettive presso i Compartimenti per la verifica dello stato delle suddette operazioni.

Si resta in attesa di cortese cenno di ricezione ed adempimento.

DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO
IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. **MARCO ADILETTA**



Compartimento della Viabilità

SCHEDA

Numero Progressivo

N°

(RISERVATO ALL'UFFICIO CONCESSIONI)

ANAGRAFICO MEZZI PUBBLICITARI

Quadro "A" - UBICAZIONE, DIMENSIONI E TIPOLOGIA MEZZO PUBBLICITARIO

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|------------------------------------|---|--|
| DATI IDENTIFICATIVI | STRADA STATALE NUMERO: | | DENOMINAZIONE: | | | |
| | Progressiva Km.ca | Lato | Località | | Comune | Provincia |
| | DX <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | Larghezza (m) | Altezza (m) | BIFACCIALE | | Superficie faccia espositiva (mq) | Superficie totale (mq) |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | |
| | UBICATO, ANCHE PARZIALMENTE, IN PROPRIETÀ ANAS O PERTINENZA STRADALE | | UBICATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI | | MEZZO PUBBLICITARIO ILLUMINATO | |
| | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| TIPOLOGIA MEZZO PUBBLICITARIO (art. 47 Reg. C.d.S.) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | INSEGNA DI ESERCIZIO | | <input type="checkbox"/> | STRISCIONE, LOCANDINA O STENDARDO | | <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) |
| <input type="checkbox"/> | PREINSEGNA DI ESERCIZIO | | <input type="checkbox"/> | SEGNO ORIZZONTALE RECLAMETICO | | |
| <input type="checkbox"/> | CARTELLO | | <input type="checkbox"/> | IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO | | |

Quadro "B" - AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE ANAS

| | | | |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| NUMERO | DATA RILASCIO (gg / mm / aaaa) | DATA SCADENZA (gg / mm / aaaa) | BUONO NUMERO |
| | | | |

Quadro "C" - GENERALITÀ DEL CONCESSIONARIO

| | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|-----------|
| COGNOME o DENOMINAZIONE SOCIALE | | | NOME | | |
| SESSO | DATA DI NASCITA (gg / mm / aaaa) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA | | | Provincia |
| M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | | | | | |
| NUMERO DI CODICE FISCALE | | | NUMERO DI PARTITA I.V.A. | | |
| | | | | | |

RESIDENZA ANAGRAFICA DEL CONCESSIONARIO

| | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--------------------------------|--------|-----------|
| FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | | | C.A.P. | COMUNE | Provincia |
| | | | | | |
| NUMERO DI TELEFONO | | | NUMERO DI TELEFAX | | |
| PREF. | NUM. | | PREF. | NUM. | |
| | | | | | |
| NUMERO DI TELEFONO CELLULARE | | | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | | |
| PREF. | NUM. | | | | |
| | | | | | |

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

PARTI RISERVATE AL SERVIZIO LICENZE, CONCESSIONI E PUBBLICITÀ

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| EMESSA IN DATA (gg / mm / aaaa) | SOSTITUISCE LA N° | ANNULLATA IN DATA (gg / mm / aaaa) |
| | SOSTITUITA DALLA N° | |
| | | |

IL RILEVATORE:

....., //

| Quadro "B" - VERIFICA RISPONDEZZA MEZZO PUBBLICITARIO ALLE NORME VIGENTI | | | |
|---|--|--|--|
| B.1 | mezzo pubblicitario parallelo all'asse stradale | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| B.2 | mezzo pubblicitario perpendicolare o inclinato rispetto all'asse stradale | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| metri 3 (tre) dal limite della carreggiata (lato esterno della striscia marginale) | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| <i>N.B.:</i> ove già esistano, a distanza inferiore a metri 3 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri o filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento dei mezzi pubblicitari in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. | | | |
| esistenza a meno di metri 3 dal limite della carreggiata di: | | <input type="checkbox"/> COSTRUZIONI FISSE <input type="checkbox"/> MURI <input type="checkbox"/> FILARI DI ALBERI | IN ALLINEAMENTO SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| D.1 MEZZO PUBBLICITARIO PARALLELO ALL'ASSE STRADALE | | | |
| B.1.1 <input type="checkbox"/> | STRADA EXTRAURBANA con limite di velocità superiore a 50 Km/h | | B.1.2 <input type="checkbox"/> |
| | | STRADA EXTRAURBANA con limite di velocità uguale o inferiore a 50 Km/h (<i>N.B.:</i> limite di velocità non transitorio) | |
| metri 250 prima delle intersezioni | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 50 prima delle intersezioni |
| metri 100 dopo le intersezioni | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo le intersezioni |
| | | | |
| D.2 MEZZO PUBBLICITARIO PERPENDICOLARE O INCLINATO RISPETTO ALL'ASSE STRADALE | | | |
| B.2.1 <input type="checkbox"/> | STRADA EXTRAURBANA con limite di velocità superiore a 50 Km/h | | B.2.2 <input type="checkbox"/> |
| | | STRADA EXTRAURBANA con limite di velocità uguale o inferiore a 50 Km/h (<i>N.B.:</i> limite di velocità non transitorio) | |
| metri 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari |
| metri 250 prima dei segnali di pericolo | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 50 prima dei segnali di pericolo |
| metri 250 prima dei segnali di prescrizione | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 50 prima dei segnali di prescrizione |
| metri 150 dopo i segnali di pericolo | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo i segnali di pericolo |
| metri 150 dopo i segnali di prescrizione | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo i segnali di prescrizione |
| metri 150 prima dei segnali di indicazione | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 prima dei segnali di indicazione |
| metri 100 dopo i segnali di indicazione | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo i segnali di indicazione |
| metri 100 dal punto di tangenza delle curve | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 50 prima delle intersezioni |
| metri 250 prima delle intersezioni | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo le intersezioni |
| metri 100 dopo le intersezioni | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 50 prima degli impianti semaforici |
| metri 200 dall'inizio delle gallerie | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo gli impianti semaforici |
| | | | metri 100 dall'inizio delle gallerie |
| | | | |
| D.3 MEZZO PUBBLICITARIO UBICATO IN POSIZIONE VIETATA | | | |
| Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| in corrispondenza delle intersezioni. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Lungo le curve (art. 3, comma 1, punto 20, C.d.S.) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| In corrispondenza dei raccordi verticali concavi (cunette) e convessi (dossi) segnalati. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Sui ponti e sottoponti non ferroviari. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Sui cavalcavia stradali e loro rampe. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione (es.: reti paramassi, pannelli fonoassorbenti, ecc.) e di segnalamento (es.: segnalimiti, segnaletica, ecc.). | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| | | | |

Quadro F - TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE (Art. 55 Reg. C.d.S.)

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Presenza della targhetta di identificazione. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| ↙ conforme alle norme dell'art. 55 del Regolamento C.d.S. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| ↙ assente, ma con evidenti segni di effrazione. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

Quadro T - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


FOTOGRAFIA N° 1 DEL MEZZO PUBBLICITARIO

*Fotografia digitale in formato JPEG del lato principale
delle dimensioni di cm 10 x 15*


FOTOGRAFIA N° 2 DEL MEZZO PUBBLICITARIO

*Fotografia digitale in formato JPEG del lato posteriore
delle dimensioni di cm 10 x 15*

Quadro "S" - STRALCIO PLANIMETRICO DELLA STRADA STATALE



Quadro "T" - CAMPO ANNOTAZIONI VARIE



4108 ~~52~~

La IX Commissione,
premessi che:

l'articolo 5, comma 2 del provvedimento interviene in materia di segnaletica stradale, in particolare autorizzando gli organi di polizia stradale alla tempestiva rimozione di segnali apposti in violazione della normativa;

la situazione della segnaletica stradale e della cartellonistica pubblicitaria ha raggiunto sulle strade urbane ed extraurbane livelli di massima criticità: la segnaletica stradale è il più delle volte mal posizionata, poco chiara e poco visibile, determinando un'incertezza alla guida che spesso è causa di incidenti mentre gran parte della cartellonistica pubblicitaria è apposta in assenza della prescritta autorizzazione, e talvolta in modo da coprire i segnali stradali necessari per la corretta circolazione;

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative per evitare che la cartellonistica pubblicitaria possa recare pericolo per la sicurezza della circolazione o deturpare l'ambiente, in particolare assicurando che siano rispettate le distanze minime per il posizionamento dei cartelli, che sia vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari in prossimità degli incroci e ovunque possano costituire pericolo per la circolazione e che non siano apposti cartelli in zone di particolare pregio ambientale e paesaggistico, al di fuori di quelli di valorizzazione e promozione del territorio, indicanti siti di interesse turistico e culturale o servizi di pubblico interesse.
0/44 e abb-B/TX/3.Nizzi, Biasotti, Toto, Iapicca, Pili.

ACCOLTO DAL GOVERNO NELLA SEDUTA DELLA IX COMMISSIONE (TRASPORTI)
DEL 14 LUGLIO 2010

Inviato a:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPTRA
MAS



Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P. IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461
Fax 06 4456224 - 06 4454956 - 06 4454948 - 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it

Condirezione Generale Tecnica

CDGT / DCECT / VDE / UGR

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA
DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO
VICE DIREZIONE ESERCIZIO - UNITÀ GESTIONE RETE
SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

Allegati :

ANAS S.p.A



020086048400

Prot. CDG-0132516-P del 04/10/2012

- Ai **Dirigenti Capi Compartimento della Viabilità ANAS LORO SEDI**
 - Alla **Direzione Regionale ANAS per le Strade ed Autostrade in Sicilia PALERMO**
 - Alla **Sezione Compartimentale di CATANIA**
 - Ai **Dirigenti gli Uffici Speciali ANAS LORO SEDI**
- e, per conoscenza*
- Ai **Sig.^{ri} CONDIRETTORI GENERALI S E D E**
 - Ai **Sig.^{ri} DIRETTORI CENTRALI S E D E**
 - Alla **SEGRETERIA DELL'AMMINISTRATORE UNICO S E D E**
 - All' **UNITÀ INTERNAL AUDITING S E D E**
 - Al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE Via Giuseppe CARACI, 36 00157 ROMA RM**

CIRCOLARE N°: 132516 / 2012

Oggetto: **PUBBLICITÀ STRADALE.
Installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei Centri Abitati.**

Classifica: **AG.341**

Pervengono alla Direzione Centrale Esercizio e Coordinamento del Territorio numerose segnalazioni, da parte di imprese che operano nel settore della pubblicità stradale, inerenti le modalità di rilascio del nulla osta tecnico per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno di Centri Abitati.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



GC



Le vigenti norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione prevedono che l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario lungo ed in vista delle strade sia preventivamente autorizzata dall'Ente proprietario della strada stessa (art. 23, comma 4, C.d.S.).

All'interno della delimitazione dei Centri Abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti il rilascio delle autorizzazioni è demandato all'Amministrazione Comunale competente per territorio, previo nulla osta tecnico rilasciato dall'Ente proprietario della strada (ANAS per le Strade Statali).

Il predetto nulla osta tecnico è disciplinato dall'articolo 5 del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER LA PUBBLICITÀ SULLE STRADE DI COMPETENZA ANAS" emanato con Circolare ANAS n° 87157 in data 16.06.2011 da parte dell'Unità Commerciale della Condirezione Generale Amministrazione, Finanza e Commerciale.

Ovviamente la prioritaria verifica che codesti Uffici periferici dovranno effettuare è la verifica che la chilometrica ove è prevista l'installazione del mezzo pubblicitario ricada all'interno della delimitazione del Centro Abitato così come riportato nel Verbale di delimitazione o consegna del tratto interno al centro abitato (csd. Traversa Interna – Circolare ANAS n° 19/2005 del 12.05.2005).


Si ricorda comunque che per "nulla osta tecnico" si intende l'atto amministrativo con cui ANAS S.p.A., nel caso sia l'ente proprietario della strada, libera l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione (Amministrazione Comunale) verificando esclusivamente che venga garantita la tutela del patrimonio stradale.

All'interno della delimitazione dei Centri Abitati con popolazione superiore I 10.000 abitanti nessun parere (autorizzazione o nulla osta tecnico) deve essere espresso da parte di questa Società essendo sempre il tratto di strada classificato comunale.

Tanto premesso si invitano codesti Uffici periferici ad attenersi scrupolosamente alle vigenti norme legislative e regolamentari sopra richiamate al fine di evitare l'instaurarsi di potenziali contenziosi e snellire le procedure autorizzative di competenza delle altre Amministrazioni aventi governo di strade.

Si resta in attesa di cortese riscontro e cenno di puntuale adempimento.

**CONDIREZIONE GENERALE TECNICA
IL CONDIRETTORE GENERALE
Ing. Gavino CORATZA**



DAFPC
ABF/CCAP/GCRC/Ed/pn

Trasmissione Telematica

Ai Coordinamenti Territoriali
Loro Sedi

Ai Supporto Amministrativi
Gestionali
Loro Sedi

p.c. Alla Direzione Commerciale
c.a. Dott. Enrico Giglioli

p.c. Direzione Legale e Societario
Contenzioso
Contenzioso Nord Ovest,
Nord Est e Sardegna
c.a. Aw. Marta Fraioli

p.c. Direzione Legale e Societario
Contenzioso
Contenzioso Centro e Sicilia
c.a. Aw. Alessandro Tabarini

p.c. Direzione Legale e Societario
Contenzioso
Contenzioso Adriatica e
Tirrenica
c.a. Aw. Maria Cristina Costi

p.c. Direzione Legale e Societario
Contenzioso
Contenzioso Calabria
c.a. Aw. Valeria Graziosi

for cr





p.c. Direzione Amministrazione,
Finanza, Pianificazione e
Controllo
Finanza
Finanza Ordinaria e
Straordinaria
c.a. Dott.ssa Federica Ribechi
Loro Sedi

Oggetto: Linee Guida per Accordi di Rateizzazione

Con riferimento alle indicazioni contenute nella nostra nota cdg 226722 del 02.05.2018, si comunicano le nuove linee guida in tema di accordi di rateizzazione.

In relazione alla tipologia di crediti Licenze, Concessioni e Pubblicità, le condizioni da applicare per i piani di rientro sono le seguenti:

- Durata massima fissata in 24 mesi;
- Rata trimestrale;
- Applicazioni degli interessi legali *ex art. 1224 C.C.* da corrispondere anticipatamente alla sottoscrizione dell'accordo di rateizzazione, e degli interessi di dilazione pagamento.

In alternativa possono essere concessi piani di rientro con scadenza entro l'anno solare con la sola applicazione degli interessi legali art. 1224 C.C. da corrispondere anticipatamente alla sottoscrizione dell'accordo ovvero piani di rientro che vanno oltre l'anno solare rispetto ai quali saranno applicati sia gli interessi legali sia gli interessi di dilazione pagamento.

Per tutte le altre tipologie di credito (Royalties, Fitti Attivi etc.), le condizioni da applicare sono:

- Durata massima fissata in 24 mesi;
- Rata trimestrale;
- Applicazioni degli interessi di mora *ex D.Lgs. 231/2002* da corrispondere anticipatamente alla sottoscrizione dell'accordo di rateizzazione, e degli interessi di dilazione pagamento.

In alternativa possono essere concessi piani di rientro con scadenza entro l'anno solare con la sola applicazione degli interessi di mora *ex D.Lgs. 231/2002* da corrispondere anticipatamente alla sottoscrizione dell'accordo ovvero piani di rientro che vanno oltre l'anno solare rispetto ai quali saranno applicati sia gli interessi di mora sia gli interessi di dilazione pagamento.

I moduli da utilizzare variano a seconda dei piani di rientro da stipulare e sono quelli inviati in allegato

Handwritten initials and a checkmark



Si precisa che i crediti oggetto di rateizzazione sono costituiti da tutte le posizioni maturate dal cliente al momento della stipula dell'accordo di rateizzazione.

E' imprescindibile l'accertamento, attraverso visura camerale e /o procura notarile, dei poteri di firma della persona fisica che materialmente firmerà l'accordo unitamente ad un valido documento d'identità.

La Scrivente Amministrazione, Bilancio e Fiscale potrà, tuttavia, esaminare e valutare attentamente richieste in deroga ai termini sopra indicati, purché sufficientemente motivate.

Per il calcolo degli interessi occorrerà rivolgersi all'Ufficio Finanza Ordinaria e Straordinaria

Si ricorda, infine, che i piani di rientro dovranno essere autorizzati dal SAG e controfirmati per accettazione dal cliente e, successivamente, inoltrati agli uffici Grandi Clienti e Recupero Crediti e Ciclo Attivo.


La presente comunicazione annulla e sostituisce tutte le precedenti.

La scrivente resta a disposizione per qualsiasi necessità e/o chiarimento.

Cordiali saluti



Amministrazione,
Bilancio e Fiscale


Dott.ssa Carmela Tagliarini





DOCT

Classifica: AG.341_54

ANAS S.p.A
CDG DCECT



020482388100
Prot. CDG-0259016-I del 19/05/2017

- Ai Responsabili di
Coordinamento Territoriale
Loro Sedi

- Ai Responsabili di
Area Compartimentale
Loro Sedi

e, per conoscenza:

- Alla Direzione Commerciale
Servizi Commerciali e Accessi
Licenze, Concessioni e Pubblicità
S E D E

Oggetto: Segnaletica stradale e mezzi pubblicitari.

Si fa seguito alla nota di questa Direzione n° CDG-0149742-I in data 21.03.2017 pari oggetto della presente.

Nel merito si rileva che alla data odierna non sono pervenute comunicazioni relative ad azioni di riordino della segnaletica stradale presente lungo la rete stradale di competenza di ciascuna Area Compartimentale ovvero segnalazioni o richieste di supporto da parte di questa Direzione Generale sulla questione.

Ne consegue che lo stato della segnaletica verticale sembrerebbe essere rispondente alle vigenti norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle prescrizioni impartite dal Ministero con le due Direttive sulla segnaletica stradale.

Al fine di una puntuale verifica di quanto sopra si ritiene opportuno che, per ciascuna Area Compartimentale, venga individuata una strada dell'estesa di circa Km 50 lungo la quale, a scopo sperimentale, effettuare una puntuale individuazione della segnaletica verticale esistente e

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede Legale
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
F [+39] 06 4454956 - [+39] 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00
Iscr. R.E.A. 1024951
P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587





predisporre successivamente il piano delle localizzazioni dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme e distanze previste dagli articoli dal 47 al 59 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada.

Codeste Aree Compartimentali dovranno comunicare a questa Direzione, entro e non oltre il 30 maggio p.v., la strada individuata, il nominativo del Capo Centro e del Capo Nucleo che hanno competenza su detta arteria ed i nominativi di eventuali ulteriori funzionari incaricati di espletare il progetto di cui trattasi che dovrà essere concluso tassativamente entro il 15 NOVEMBRE 2017.

Per l'esecuzione dell'attività di cui sopra, in allegato alla presente si trasmette un elaborato redatto per la S.S. n° 14 dal geom. Paolo Cavaletto dell'Area Compartimentale Veneto, documento nel quale sono state descritte le operazioni eseguite e le metodologie adottate.

Per quanto concerne le distanze da osservare per la localizzazione dei siti utili all'installazione di mezzi pubblicitari si rimanda alla scheda redatta da questa Direzione e trasmessa alle sedi periferiche ANAS con Lettera Circolare n° CDG-0099094-P del 09.07.2010 avente ad oggetto "Pubblicità stradale - Monitoraggio, verifica e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi".

Si ricorda che sull'argomento sono state emanate da questa Direzione le seguenti ulteriori Lettere Circolari e Circolari:

- Lettera Circolare n° CDG-0018794-P del 08.02.2011;
- Circolare n° CDG-0024898-P del 23.02.2012;
- Lettera Circolare n° CDG- 0156241-P del 26.11.2012.

Le predette note (Circolari e Lettere Circolari) sono visionabili e scaricabili in formato "PDF" sul Portale INTRANET dell'ANAS nella sezione "*Strumenti Professionali* → *Documenti* → *Archivio Circolari*".

Ad ogni buon fine si allega alla presente la suddetta Scheda "Anagrafico Mezzi Pubblicitari".

Questa Direzione ed il suo personale restano a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o forma di collaborazione.

Il Direttore
Ing. Ugo Dibennardo

- Allegati:** 1. esempio di redazione per l'individuazione di siti idonei per mezzi pubblicitari;
2. Scheda "Anagrafico Mezzi Pubblicitari".

Oggetto: SS 309 "Romea" dal km 55+730 a km 126+770 intera tratta del Compartimento della Viabilità per il Veneto. Predisposizione di un piano generale per l'individuazione delle progressive chilometriche per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari in gestione alla Direzione Generale Anas - DIANAS.

La S.S. n° 309 "Romea", denominata anche E55, con origine nei pressi di Ravenna, attraversa in territorio emiliano - veneto con direzione sud - nord ed a partire dalla progressiva km 55+730, in corrispondenza del ponte sul Po di Goro, inizia la competenza del Compartimento della Viabilità per il Veneto per terminare alla progressiva km 126+770, nei pressi di Marghera, nel comune di Venezia.

Il presente progetto risponde ad espressa richiesta della Superiore Direzione Generale (**DIANAS**) di individuare tutte le chilometriche ricomprese all'interno del tratto di competenza di questo Compartimento alle quali risulti possibile installare nuovi impianti pubblicitari in diretta gestione a codesta Società.

La normativa di riferimento è esclusivamente il Codice della Strada (D.lgs. 30/04/1992 n° 285) **Art. 23 "Pubblicità sulle strade e sui veicoli"** ed il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n° 445) **Art. 51 "Ubicazione lungo le strade e le fasce di rispetto"**.

Si è tenuto conto anche della Circolare **Anas n° 123298/2011** (prot CDG-0123298-P del 12/09/2011 - **"Itinerari internazionali e pubblicità stradale"** (allegata in copia).

Si è proceduto, in primis, all'individuazione dei tratti di strada statale ricompresi, a vario titolo, all'interno di aree soggette a vincoli archeologici, paesaggistici, architettonici etc....ai quali si dovrà porre particolare riguardo (**Allegato 1**).

Particolare rilevanza è stata riservata al dettato dell'**Art. 51 del Regolamento del Codice della Strada (in particolare il comma 2)** il quale, descrivendo nel dettaglio le distanze minime di rispetto da osservare dagli elementi costitutivi della strada previste per la posa di nuovi impianti pubblicitari, costituisce la base per ogni successiva valutazione, (unitamente ai precedenti articoli 47,48,49 e 50 che danno le definizioni di valore generale).

Considerato il dettato dell'**Art. 15 "Atti vietati" comma 1 lettera c)** del Codice della Strada, non sono state prese in considerazione le posizioni nelle quali il montante di supporto dell'impianto pubblicitario risultasse interessare la sezione idraulica del fosso stradale.

Determinate le posizioni della segnaletica stradale, delle intersezioni, delle curve e di tutti gli elementi costitutivi della strada, sono state individuate **"sulla carta"** le posizioni che rispondevano ai requisiti previsti; si è proceduto in seguito ad un esame in sito di tutte le posizioni confermando, attraverso misurazione, la rispondenza della stessa ai parametri su descritti (**Allegato 2-3**).


Nelle posizioni confermate è stato valutato l'ingombro massimo ammissibile: questa misurazione ha consentito di valutare la misura massima del cartello installabile in ogni singola postazione.

Ne è emerso il seguente risultato:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Sommano n° cartelli della misura 1,00 x 1,50 | n° 46,00; |
| 2. Sommano n° cartelli della misura 1,60 x 2,20 (o inferiori) | n° 4,00; |
| 3. Sommano n° cartelli della misura 2,00 x 1,50 (o inferiori) | n° 6,00; |
| 4. Sommano n° cartelli della misura 3,00 x 2,00 (o inferiori) | n° 131,00; |


Esempio 1 di prima individuazione grafica delle zone precluse / consentite per l'installazione di cartelli pubblicitari:

esempio di tratta lungo la quale è *parzialmente* possibile l'installazione di cartelli pubblicitari.



Esempio 2 di individuazione grafica delle zone precluse / consentite per l'installazione di cartelli:

esempio di tratta lungo la quale non è possibile nessuna installazione.



A seguire si allegano alcune foto esemplificative del metodo impiegato:

● *Margine della carreggiata*

● *Metri 3,00 dalla carreggiata*

● *Metri 3,50 dalla carreggiata (misura minima per poter installare il cartello più piccolo 1,00 x 1,50); la perpendicolare di questo punto rappresenta la base di posa del montante del cartello.*



Nello specifico, esempio di impossibilità di installazione: Parere Negativo.



Metri 4,50 dalla carreggiata: misura massima per poter installare il cartello più grande 3,00 x 2,00); la perpendicolare di questo punto rappresenta la base di posa del montante del cartello.



Nello specifico, esiste la possibilità di installare il cartello delle massime dimensioni consentite (metri 3,00 x 2,00): Parere Positivo.



Compartimento della Viabilità

SCHEDA
Numero Progressivo

N°

(RISERVATO ALL'UFFICIO CONCESSIONI)

ANAGRAFICO MEZZI PUBBLICITARI

Quadro "A" - UBICAZIONE, DIMENSIONI E TIPOLOGIA MEZZO PUBBLICITARIO

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------|
| DATI IDENTIFICATIVI | STRADA STATALE NUMERO: | | DENOMINAZIONE: | | | |
| | Progressiva Km.ca | Lato | Località | | Comune | Provincia |
| | | DX <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Larghezza (m) | Altezza (m) | BIFACCIALE | Superficie faccia espositiva (mq) | Superficie totale (mq) | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | |
| | UBICATO, ANCHE PARZIALMENTE, IN PROPRIETÀ ANAS O PERTINENZA STRADALE | | UBICATO ALL'INTERNO DI IMPIANTO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI | | MEZZO PUBBLICITARIO ILLUMINATO | |
| | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| | TIPOLOGIA MEZZO PUBBLICITARIO (art. 47 Reg. C.d.S.) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | INSEGNA DI ESERCIZIO | <input type="checkbox"/> | STRISCIONE, LOCANDINA O STENDARDO | <input type="checkbox"/> | ALTRO (specificare) | |
| <input type="checkbox"/> | PREINSEGNA DI ESERCIZIO | <input type="checkbox"/> | SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO | | | |
| <input type="checkbox"/> | CARTELLO | <input type="checkbox"/> | IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO | | | |

Quadro "B" - AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE ANAS

| | | | |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| NUMERO | DATA RILASCIO (gg / mm / aaaa) | DATA SCADENZA (gg / mm / aaaa) | BUONO NUMERO |
| | | | |

Quadro "C" - GENERALITÀ DEL CONCESSIONARIO

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------|
| COGNOME o DENOMINAZIONE SOCIALE | | | NOME |
| | | | |
| SESSO | DATA DI NASCITA (gg / mm / aaaa) | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA | |
| M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | | | |
| NUMERO DI CODICE FISCALE | | NUMERO DI PARTITA I.V.A. | |
| | | | |

RESIDENZA ANAGRAFICA DEL CONCESSIONARIO

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|--------|-----------|
| FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | | C.A.P. | COMUNE | Provincia |
| | | | | |
| NUMERO DI TELEFONO | | NUMERO DI TELEFAX | | |
| PREF. | NUM.. | PREF. | NUM.. | |
| | | | | |
| NUMERO DI TELEFONO CELLULARE | | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | | |
| PREF. | NUM.. | | | |
| | | | | |

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

.....

.....

.....

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO LICENZE, CONCESSIONI E PUBBLICITÀ

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| EMESSA IN DATA (gg / mm / aaaa) | SOSTITUISCE LA N° | ANNULLATA IN DATA (gg / mm / aaaa) |
| | SOSTITUITA DALLA N° | |
| | | |

IL RILEVATORE:

.....

....., li

| Quadro "D" – VERIFICA RISPONDEZZA MEZZO PUBBLICITARIO ALLE NORME VIGENTI | | | | |
|---|--|---|---|--|
| D.1 | mezzo pubblicitario parallelo all'asse stradale | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| D.2 | mezzo pubblicitario perpendicolare o inclinato rispetto all'asse stradale | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 3 (tre) dal limite della carreggiata (lato esterno della striscia marginale) | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| <i>N.B.:</i> ove già esistano, a distanza inferiore a metri 3 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri o filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento dei mezzi pubblicitari in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. | | | | |
| <input type="checkbox"/> COSTRUZIONI FISSE <input type="checkbox"/> MURI <input type="checkbox"/> FILARI DI ALBERI | | IN ALLINEAMENTO SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | |
| ↪ esistenza a meno di metri 3 dal limite della carreggiata di: | | | | |
| D.1 | | | | |
| MEZZO PUBBLICITARIO PARALLELO ALL'ASSE STRADALE | | | | |
| D.1.1 | STRADA EXTRAURBANA con limite di velocità superiore a 50 Km/h | | D.1.2 | |
| <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | |
| metri 250 prima delle intersezioni | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 50 prima delle intersezioni | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 100 dopo le intersezioni | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo le intersezioni | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| D.2 | | | | |
| MEZZO PUBBLICITARIO PERPENDICOLARE O INCLINATO RISPETTO ALL'ASSE STRADALE | | | | |
| D.2.1 | STRADA EXTRAURBANA con limite di velocità superiore a 50 Km/h | | D.2.2 | |
| <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | |
| metri 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 250 prima dei segnali di pericolo | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 50 prima dei segnali di pericolo | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 250 prima dei segnali di prescrizione | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 50 prima dei segnali di prescrizione | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 150 dopo i segnali di pericolo | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo i segnali di pericolo | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 150 dopo i segnali di prescrizione | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo i segnali di prescrizione | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 150 prima dei segnali di indicazione | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 prima dei segnali di indicazione | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 100 dopo i segnali di indicazione | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo i segnali di indicazione | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 100 dal punto di tangenza delle curve | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 50 prima delle intersezioni | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 250 prima delle intersezioni | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo le intersezioni | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 100 dopo le intersezioni | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 50 prima degli impianti semaforici | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| metri 200 dall'inizio delle gallerie | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | metri 25 dopo gli impianti semaforici | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| | | | metri 100 dall'inizio delle gallerie | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| D.3 | | | | |
| MEZZO PUBBLICITARIO UBICATO IN POSIZIONE VIETATA | | | | |
| Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| In corrispondenza delle intersezioni. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| Lungo le curve (art. 3, comma 1, punto 20, C.d.S.) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| In corrispondenza dei raccordi verticali concavi (cunette) e convessi (dossi) segnalati. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| Sui ponti e sottoponti non ferroviari. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| Sui cavalcavia stradali e loro rampe. | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione (es.: reti paramassi, pannelli fonoassorbenti, ecc.) e di segnalamento (es.: segnalimiti, segnaletica, ecc.). | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |

| Quadro "E" – TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE (Art. 55 Reg. C.d.S.) | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Presenza della targhetta di identificazione. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| ☞ conforme alle norme dell'art. 55 del Regolamento C.d.S. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| ☞ assente, ma con evidenti segni di effrazione. | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

Quadro "F" – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


| | |
|--|--|
| FOTOGRAFIA n° 1 DEL MEZZO PUBBLICITARIO | <p><i>Fotografia digitale in formato JPEG del lato principale delle dimensioni di cm 10 x 15</i></p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| FOTOGRAFIA n° 2 DEL MEZZO PUBBLICITARIO | <p><i>Fotografia digitale in formato JPEG del lato posteriore delle dimensioni di cm 10 x 15</i></p> |
|--|--|

Quadro "G" – STRALCIO PLANIMETRICO DELLA STRADA STATALE



Quadro "H" – CAMPO ANNOTAZIONI VARIE





DOCT / EMO
Classifica: AG.341_51

ANAS S.p.A.
CDG DCECT



320471240700

Prot. CDG-0149742-I del 21/03/2017

- Ai Responsabili di
Coordinamento Territoriale
Loro Sedi
- Ai Responsabili di
Area Compartimentale
Loro Sedi

Oggetto: Segnaletica stradale e mezzi pubblicitari.

Pervengono a questa Direzione Generale, attraverso le strutture della Direzione Commerciale, segnalazioni da parte di soggetti che operano nel settore della pubblicità stradale (operatori ed associazioni di categoria) relative a presunte situazioni di ridondanza di segnaletica verticale installata lungo le strade di competenza di questa Società.

Nel merito questa Direzione, con Circolare n° 178847 in data 22.12.2010, ha ribadito ai propri Uffici periferici le necessarie istruzioni al fine di ottemperare a quanto previsto dall'ex Ministero dei Lavori Pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con la Direttiva 24.10.2000 (DIRETTIVA SULLA CORRETTA ED UNIFORME APPLICAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI SEGNALETICA E CRITERI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE).

Tanto premesso, qualora lungo la rete stradale gestita da ciascuna Area Compartimentale dovesse verificarsi la presenza di segnali stradali non più ritenuti necessari o che possano, nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada e relativo Regolamento, essere unificati in un'unica posizione, su segnalazione del competente Capo Nucleo, sentito il proprio Capo Centro, dovranno essere attivate le relative procedure di modifica ricordando che per la segnaletica prescrittiva è necessaria l'emissione di apposita Ordinanza di Traffico anche per l'eventuale spostamento di segnali esistenti in altra posizione.

In ogni caso si ricorda che la competenza relativa all'eventuale riordino della segnaletica stradale è di esclusiva competenza dell'Area Esercizio nell'ambito dei propri poteri decisionali e relative responsabilità inerenti la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio stradale.



Ne consegue che l'installazione di mezzi pubblicitari lungo la rete stradale è subordinata sia alla presenza della segnaletica stradale che alle esigenze connesse alle attività di manutenzione ordinaria (sfalcio erba lungo le scarpate, pulizia dei fossi di guardia, ecc.) delle pertinenze di esercizio dove di norma vengono installati i mezzi pubblicitari.

A seguito delle verifiche sopra richieste si invitano codeste strutture territoriali a comunicare alla scrivente Direzione entro il 30 aprile p.v. eventuali azioni di riordino da effettuare e/o segnalare la necessità di supporto da parte delle funzioni della Direzione Generale.

Si resta in attesa di cortese riscontro per presa visione ed adempimento.

Il Direttore
Ing. Ugo Dibennardo